ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4008 del 26/07/2017

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio per impianto destinato ad attività vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Matilde di Canossa n. 13, Loc.

Monteveglio.

Proposta n. PDET-AMB-2017-4142 del 26/07/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio** per l'impianto destinato ad attività vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Matilde di Canossa n. 13, Loc. Monteveglio.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA**²) relativa all'impresa individuale Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio (C.F. SLOSRG53T02F659R e P.I. 01761691201) per l'impianto destinato ad attività vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Matilde di Canossa n. 13, Loc. Monteveglio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico su suolo³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art.. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
- 5. Obbliga l'impresa individuale **Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
- 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio (C.F. SLOSRG53T02F659R e P.I. 01761691201), con sede legale ed impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Matilde di Canossa n. 13, Loc. Monteveglio, ha presentato, nella persona di Floriano Baraldi, in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro 01/12/2015 (Prot. n. 61308) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico su suolo.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota (Prat. SUAP n. 2485/15) pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 04/12/2015 al P.G. n. 140689, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città Metropolitana di Bologna con nota P.G. n. 149607 del 20/12/2015 ha comunicato la presa d'atto di avvio del procedimento di AUA in oggetto restando in attesa dei pareri dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento di AUA è passato in carico ad ARPAE-SAC di Bologna ed è confluito nella Pratica Sinadoc n. 35893/2016.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Dato atto che l'impresa individuale Azienda Agricola La Cavaliera di Sola Sergio ha dichiarato che l'attività in oggetto non comporta la presenza di sorgenti sonore e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011, è esclusa dall'obbligo di presentare la relativa documentazione di impatto acustico.
- Dato atto che alla data odierna il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivi ostativi in merito ai titoli abilitativi richiesti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilevando che per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE⁷.

Bologna, data di redazione 26/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

In quanto procedimento attivato presso la Città Metropolitana di Bologna per il quale non sono applicabili le disposizioni di cui alle deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-01 del 08/01/2016 e DEL-2016-66 del 25/05/2016 che hanno approvato e aggiornato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto AZ AGR LA CAVALIERA DI SERGIO SOLA

Comune di Valsamoggia (BO), via Matilde di Canossa n. 13, Loc. Monteveglio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico sul suolo, previo trattamento con fossa imhoff, mediante subirrigazione in terreno di proprietà, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle attività di lavorazione dell'uva prodotta in azienda.

Prescrizioni

- 1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
- 2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - siano eseguite periodiche operazioni di pulizia, delle fosse Imhoff, della fossa biologica del pozzetto degrassatore, del filtro batterico aerobico e del filtro batterico anerobico, dei pozzetti di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - i sistemi di trattamento (degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico aerobico e filtro batterico anerobico)
 siano correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 1053/2003;
 - nell'area interessata dalla sub-irrigazione non siano piantati alberi di alto fusto, né coltivati ortaggi;
 - lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aereosol;

· le acque meteoriche siano smaltite a cielo aperto utilizzando appositi fossi e scoline che assicurino il

deflusso a valle:

l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche

operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta

specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a

richiesta degli organi di controllo;

sia controllato che l'eventuale aumento degli abitanti equivalenti serviti non superi la capacità di

trattamento autorizzata. (La realizzazione dei necessari adeguamenti impiantistici e strutturali sarà

comunque vincolata al conseguimento delle necessarie autorizzazioni urbanistico-edilizie ed ambientali);

sia controllato il regolare funzionamento del sifone di cacciata;

sia controllato che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;

i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti

in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se

necessario, adottanto e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni

di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);

i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno

e totati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinchè siano facilmente sollevabili.

Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale

e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o

comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i

danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto

possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con

atto P.G. n. 60563 del 16/04/2012 CL 11.4.5/107/2011 comprensivo di elenco della documentazione

tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pratica Sinadoc 35893/2016

Documento redatto in data 26/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

2

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.